



Prefettura di Rovigo

Ufficio territoriale del Governo

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Fasc. n. 1442/2025 – Area III

VISTA l'istanza del 23 Aprile 2026, con la quale il Presidente dell'ASD CICLISTI VENETI di Venezia con sede a Pramaggiore (VE), Via Lison n.3, ente organizzatore della gara ciclistica denominata “ **Trofeo Scorta Tecnica Domenico**” **valida come 5^a prova del T.P.V. di 2^a serie**, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento della Competizione Sportiva che si terrà il giorno **23 maggio 2026** con partenza da Cavarzere (VE) alle ore 14,00 circa, ed arrivo a Cavarzere (VE) alle ore 18,00 circa, e la sospensione della circolazione sulle strade interessate dalla competizione;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara che, relativamente al territorio della Provincia di Rovigo, interessa i Comuni di **ADRIA** e **PETTORAZZA GRIMANI**;

RILEVATO che i predetti Comuni non hanno rappresentato motivi ostativi alla sicurezza pubblica suscettibili di pregiudicare il regolare svolgimento della gara, così come richiesto da questo Ufficio con nota prot. n. 23624 del 05/05/2026;

RICHIAMATA la comunicazione in seguito alla quale questo Ufficio con nota prot. n. 25904 del 15/05/2026 ha impartito all'organizzatore una serie di prescrizioni in materia di sicurezza;

RILEVATO che, con comunicazione acquisita al prot. 26065 del 15/05/2026, l'A.S.D. Ciclisti Veneti ha fornito puntuali assicurazioni in ordine al rispetto delle suddette prescrizioni, nonché positivi riscontri sulle segnalazioni rappresentate nella soprarichiamata nota prefettizia;

VISTO il provvedimento n. 1110/2026 del 05 maggio 2026 con il quale la Provincia di Venezia ha autorizzato lo svolgimento della gara sopra citata;

VISTE le comunicazioni dei Comuni interessati, che attestano la transitabilità delle strade interessate dall'evento;

RILEVATO che la competizione risulta a “basso rischio sanitario”;

VISTO l'art.9 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada);

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis del citato art.9 del C.d.S., la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara definito nell'istanza e ricadente nel territorio provinciale;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada;

ORDINA

Per i motivi sopra indicati, per il giorno **23 maggio 2026**, in relazione all'orario di partenza, previsto per le **ore 14:00** circa, la sospensione temporanea del traffico, in entrambi i sensi di marcia, secondo le seguenti modalità:



Prefettura di Rovigo

Ufficio territoriale del Governo

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

- **30 minuti prima del passaggio della carovana indicato dal veicolo recante il cartello mobile “INIZIO GARA CICLISTICA” fino a 15 minuti dopo il passaggio del veicolo recante il cartello mobile “FINE MANIFESTAZIONE”, nel medesimo senso di marcia della carovana medesima;**
- **30 minuti prima del passaggio della gara, nel senso di marcia contrario a quello della carovana, salvo deroghe eccezionali connesse ad esigenze urgenti di transito di veicoli, previa valutazione degli organi di polizia stradale.**

La sospensione riguarderà i tratti di strade fuori dai centri abitati, nonché quelli attraversanti i centri abitati che interessano i comuni sopra citati, secondo il percorso definito nell'istanza, di cui all'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

I Sigg.ri Sindaci dei Comuni indicati adotteranno gli eventuali provvedimenti di competenza che si dovessero rendere necessari per lo svolgimento della gara sul percorso di gara sopra indicato, per la parte ricadente nei territori di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del C.d.s.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle oggetto del presente provvedimento di arrestarsi prima di impegnarle, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- b) è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- c) è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada e di non immettersi nel percorso di gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione e dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.



Prefettura di Rovigo

Ufficio territoriale del Governo

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

DISPONE

Altresì che:

- la carovana interessata dovrà essere scortata dagli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dal personale opportunamente abilitato ed attrezzato secondo le modalità previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche del 27.11.2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio con la ulteriore presenza di addetti alla segnalazione aggiuntiva in corrispondenza delle intersezioni stradali o dei punti sensibili, che interessano il transito della corsa, ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della scorta; tale servizio, unitamente ad una specifica segnaletica, dovrà consentire a tutti gli utenti della strada di essere edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- dovrà essere data la massima pubblicità al presente provvedimento da parte degli organizzatori, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione;
- i Signori Comandanti della Polizia Locale dei Comuni interessati e l'organizzatore dovranno assicurare la copertura, con proprio personale o con personale provvisto di regolare ed aggiornato attestato di abilitazione "ASA", delle intersezioni, immissioni ed accessi sul percorso e sono in ogni caso incaricati di adottare idonee misure affinché lo svolgimento della competizione ciclistica avvenga in condizioni di sicurezza e non possa dare luogo a danni o pericoli a persone e/o cose;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento, nonché della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte e della vigilanza sull'osservanza dello stesso.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alla previa effettuazione di un sopralluogo del percorso di gara da parte dell'Organo di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, che attesti che gli incroci o intersezioni lungo il percorso siano presidiati e che gli accessi sul percorso da proprietà privata siano anch'essi presidiati ovvero muniti di transenne o fasce bicolori con indicazione dei divieti di cui alla presente ordinanza.



Prefettura di Rovigo

Ufficio territoriale del Governo

Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio

Qualora da detto sopralluogo si rilevino intersezioni, incroci o accessi da proprietà privata non presidiati, ovvero non muniti di transenne o delle predette fasce, l'Organo di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada non consentirà l'avvio della gara.

È data facoltà agli Organi di Polizia di disciplinare il traffico veicolare, anche in deroga alla presente ordinanza di chiusura, per contingenze di circolazione.

Il presente provvedimento viene sottoscritto dal dirigente dell'area III di questa Prefettura UTG, in conformità al D.lgs. n. 139/2000 e al decreto del Prefetto di Rovigo n. 19590 del 9 aprile 2025.

Rovigo, (data del Protocollo)

**Il Dirigente Area III
Viceprefetto Aggiunto
(Parlato)**

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

A.P.A.